

REGOLAMENTO (CE) N. 991/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2. Inchiesta

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽⁵⁾ l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore (le misure) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e articolo 22, lettera c), del regolamento di base.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (regolamento di base), in particolare l'articolo 8, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 21 e l'articolo 22, lettera c),

(5) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell'ampliamento dell'Unione europea del 1º maggio 2004 (allargamento) e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

3. Parti interessate dall'inchiesta

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 821/94⁽²⁾, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina. Al tempo stesso, con decisione 94/202/CE⁽³⁾, la Commissione ha accettato un impegno offerto dal governo della Russia insieme alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia. Con regolamento (CE) n. 1100/2000⁽⁴⁾, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di carburo di silicio (il prodotto in questione) originario della Repubblica popolare cinese (RPC), della Federazione russa (Russia) e dell'Ucraina e la Commissione ha prorogato l'impegno accettato con decisione 94/202/CE per la società russa V/O Stankoimport.

(6) Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresa l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 («UE 10») sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che l'hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che l'hanno richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(2) L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 23,3% per le importazioni del prodotto in questione originario della Russia.

(7) Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

(3) L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 24% per le importazioni del prodotto in questione originario dell'Ucraina.

a) Associazione dei produttori comunitari:

— Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC)

b) Produttore esportatore:

— Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina

c) Esportatore:

— V/O Stankoimport, Russia

d) Produttore:

— JSC Volzhsky Abrasive Works, Russia.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 94 del 13.4.1994, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.